

NUOVA SABATINI 2016, APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI CARTELLA DI PAGAMENTO, CHIARIMENTI SUL CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO, APPROFONDIMENTI SULLA DETRAZIONE DEL 50% DELL'IVA SULL'ACQUISTO DI IMMOBILI RESIDENZIALI, SISTEMA SPID IN PARTENZA, VARIAZIONE TASSO DI DILAZIONE E DIFFERIMENTO SU OMESSI E RITARDATI VERSAMENTI CONTRIBUTI E ABOLIZIONE DENUNCIA ALLA PUBBLICA SICUREZZA IN CASO DI INFORTUNIO

La nuova Sabatini-ter, l'approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sul credito di imposta per attività di R&S, l'approfondimento sulla detrazione del 50% dell'iva sull'acquisto di immobili costituiscono alcuni dei temi più rilevanti dell'ultimo periodo

Soggetti interessati

 IMPRESE	 PROFESSIONISTI	 PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none">• Approvazione nuovo modello cartella di pagamento• Nuova Sabatini 2016• Non imponibile IVA la cessione nell'ambito di fiera in territorio extra UE• Chiarimento su credito di imposta per attività di R&S• Variato tasso dilazione e differimento per ritardato o omesso versamento contributi• Infortuni su lavoro: viene meno la denuncia alla PS	<ul style="list-style-type: none">• Approvazione nuovo modello cartella di pagamento• Variato tasso dilazione e differimento per ritardato o omesso versamento contributi• Infortuni su lavoro: viene meno la denuncia alla PS	<ul style="list-style-type: none">• Approvazione nuovo modello cartella di pagamento• Sistema SPID in partenza• Detrazione 50% IVA su acquisto immobili residenziali• Variato tasso dilazione e differimento per ritardato o omesso versamento contributi

SOMMARIO

1. APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI CARTELLA DI PAGAMENTO	Pag. 2
2. SISTEMA SPID IN PARTENZA	Pag. 3
3. NUOVA SABATINI 2016: CONTRIBUTO CONCESSO ALLE PMI A SEGUITO DI FINANZIAMENTO PER ACQUISTO O LEASING DI BENI STRUMENTALI	Pag. 4
4. DETRAZIONE 50% IVA SU ACQUISTO IMMOBILI RESIDENZIALI	Pag. 7
5. NON IMPONIBILE IVA LA CESSIONE DI BENI EFFETTUATA NELL'AMBITO DI UNA FIERA IN TERRITORIO EXTRA-UE	Pag. 8
6. CIRCOLARE 5/E – CHIARIMENTI SUL CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITA' DI R&S	Pag. 9
7. VARIATO IL TASSO DI INTERESSE DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO PER OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Pag. 13
8. INFORTUNI SUL LAVORO: VIENE MENO LA DENUNCIA ALLA PUBBLICA SICUREZZA	Pag. 14

1. APPROVAZIONE NUOVO MODELLO CARTELLA DI PAGAMENTO

Con il provvedimento n. 27036 del 19 febbraio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello di cartella di pagamento** che dovrà obbligatoriamente essere utilizzato per gli atti di cartella notificati a partire dal 1° gennaio 2016.

Il modello di cartella è stato rivisitato al fine di garantire al contribuente maggiore chiarezza e trasparenza: è stato, in particolare, operato un intervento di razionalizzazione delle indicazioni utili al contribuente per l'assolvimento del debito riunendo nella medesima sezione ("Dove e come pagare") tutte le informazioni relative alle molteplici modalità di pagamento precedentemente illustrate in due sezioni distinte.

Sono stati, infine, con il medesimo provvedimento, approvati i **fogli Avvertenze relativi alle diverse tipologie di somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate**.

La revisione delle Avvertenze relative ai ruoli dell'Agenzia delle Entrate si è resa necessaria a seguito delle modifiche normative in materia di contenzioso tributario apportate dal D.lgs. 156/2015, nonché del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia delle Entrate.

2. SISTEMA SPID IN PARTENZA

Entro giugno prossimo saranno oltre 600 i servizi pubblici e privati, a cui si potrà accedere tramite SPID da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet). Sarà possibile, infatti, effettuare il pagamento delle tasse, iscrivere i bambini all'asilo, inviare domande di disoccupazione, ritirare referti medici, presentare domande di invalidità, prenotare visite mediche, certificazioni ISEE ecc..., tutto attraverso un unico pin.

Il rilascio delle prime identità digitali attraverso il sistema SPID previsto per il 15 marzo u.s., potrà avvenire, scegliendo tra gli unici tre operatori al momento accreditati, Infocert, Poste Italiane e Tim. Ricordiamo che SPID consente l'accesso, tramite un codice identificativo unico, a diversi servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni e dai privati aderenti al sistema.

Le prime amministrazioni ad aderire saranno: Agenzia delle Entrate, Equitalia, Inps, Inail, Comune di Firenze, Comune di Venezia, Comune di Lecce, Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia e Giulia, Regione Lazio, Regione Piemonte e Regione Umbria; il percorso di implementazione del sistema di login SPID da parte di tutta la pubblica amministrazione italiana durerà 24 mesi. Le altre p.a. che intendano aderire a SPID dovranno sottoscrivere con AGID un'apposita Convenzione (Determinazione AGID n. 40/2016), con cui si obbligano a comunicare ad AGID l'elenco dei servizi qualificati che intendono erogare in rete e a rispettare la normativa prevista, anche in materia di protezione dei dati personali, adottando le specifiche tecniche e le misure di sicurezza richieste e nominando un Referente SPID che vigili sul rispetto della Convenzione.

Si ricorda che...



il Sistema prevede tre diversi livelli di sicurezza, in relazione, ai quali sono state collegate tre diverse tipologie di identità digitale (di primo, di secondo, di terzo livello).

Per chiunque avesse interesse a provare SPID, l'AGID ha messo a disposizione sul sito www.spid.gov.it un sistema che simula il funzionamento dell'autenticazione con il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

3. NUOVA SABATINI 2016: CONTRIBUTO CONCESSO ALLE PMI A SEGUITO DI FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI BENI STRUMENTALI

Con il decreto interministeriale del 25 gennaio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno reso note le modalità attuative per la concessione del contributo successivo alla concessione del finanziamento da parte di banche o enti finanziari alle PMI per l'acquisto o la concessione il leasing di beni strumentali.

3.1 Quali soggetti possono beneficiarne?

Possono beneficiare del contributo le PMI che, alla data di presentazione della **domanda di accesso al contributo** (vedi art. 8 comma 1 del suddetto decreto):

- *"a) sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo Registro delle imprese;*
- *b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;*
- *c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;*
- *d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER".*

Non sono ammesse al contributo le imprese di intermediazione finanziaria e assicurative (previste nella sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

3.2 Quali caratteristiche deve avere il finanziamento deliberato per ottenere il contributo?

La delibera di finanziamento, al fine di poter ottenere il contributo, deve contenere le seguenti caratteristiche:

- *"a) essere deliberato a copertura degli investimenti previsti dal decreto (vedi al § successivo);*
- *b) essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;*
- *c) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing*

finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene;

- *d) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;*
- *e) essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene".*

Il finanziamento, inoltre, può coprire anche fino al 100% degli investimenti previsti dal decreto e deve essere concesso entro il 31 dicembre 2016 "a valere sul plafond di provvista di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione separata di CDP, ovvero a valere su diversa provvista ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 3/2015".

3.3 Quali sono gli investimenti ammissibili?

Il detto finanziamento deve essere interamente utilizzato per l'acquisto in proprietà, o il leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Tali beni devono essere presenti nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 c.c. al fine di essere ammissibili come investimenti.

A ciò, il decreto aggiunge che sono ammissibili come investimento anche i beni che presentino un'autonomia funzionale pur se parti di altri beni strumentali e che gli investimenti ammissibili devono avere una delle seguenti destinazioni:

- creazione di nuovo stabilimento;
- ampliamento di stabilimento già esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - 1) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - 2) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

- o 3) l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Gli investimenti devono essere conclusi **entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento**. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.

3.4 Come si richiede il contributo?

Ai fini della concessione del contributo, le imprese interessate presentano:

- la **richiesta di finanziamento**, alla banca o all'intermediario finanziario, **unitamente alla domanda di accesso al contributo**, attestante il possesso dei requisiti richiesti e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento a quanto previsto dal presente decreto;
- ciascuna banca o intermediario finanziario, una volta verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione, la banca o l'intermediario finanziario trasmette al Ministero, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la **richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo**; tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni;
- entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, **il Ministero provvede a comunicare alla banca o all'intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali**. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione, **la banca o l'intermediario finanziario adotta la delibera di finanziamento ed entro dieci giorni da tale termine trasmette al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati**, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'origine della provvista utilizzata, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento, allegando la documentazione di richiesta di finanziamento e la domanda di accesso al contributo;

- **la banca o l'intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l'importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento**, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa.

4. DETRAZIONE DEL 50% DELL'IVA SU ACQUISTO DI IMMOBILI RESIDENZIALI: APPROFONDIMENTI

In data 9 marzo 2016 è stato pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato lo Studio n. 7-2016/T dal titolo "L'acquisto di immobili residenziali: detraibile il 50 per cento dell'Iva ai fini delle imposte sui redditi".

In particolare l'approfondimento si prefigge di fornire informazioni utili in merito a presupposti soggettivi ed oggettivi dell'agevolazione fiscale, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015 art.1 comma 56). In particolare la norma sancisce che è detraibile ai fini IRPEF il 50% dell'IVA su acquisti di immobili residenziali da parte di persone fisiche tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016.

4.1 Soggetti interessati

La cessione deve essere effettuata da un'impresa costruttrice:

- che applichi l'IVA all'atto di trasferimento;
- che abbia effettivamente costruito l'immobile oggetto di trasferimento (si considera tale anche l'impresa che ha "realizzato" l'immobile non direttamente, ma appaltando la costruzione ad un'altra impresa)

Lo studio manifesta perplessità in merito all'affermazione dell'Agenzia delle entrate - durante il Telefisco - in merito all'esclusione dell'agevolazione nel caso in cui l'impresa cedente sia da considerarsi impresa di "ripristino" o c.d. "ristrutturatrice", cioè l'impresa che acquista un fabbricato ed esegue o fa eseguire sullo stesso gli interventi edilizi.

Gli acquirenti ammessi all'agevolazione sono esclusivamente le persone fisiche.

4.2 Presupposti oggettivi

L'agevolazione è concessa in relazione all'acquisto di nuovi immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B, ossia immobili per i quali non sia intervenuto un acquisto intermedio.

L'immobile può essere anche di lusso - il beneficio può essere ancora maggiore in quanto l'Iva applicabile è del 22% - e non adibito ad abitazione principale. L'agevolazione vale, dunque, per esempio anche per le seconde case o per gli immobili concessi in locazione.

Il vincolo della destinazione residenziale dell'unità immobiliare porta ad escludere dalla detrazione gli immobili appartenenti alla categoria catastale A10.

L'agevolazione è concessa anche in relazione all'acquisto di pertinenze - che può avvenire anche separatamente dall'acquisto dell'immobile principale ma entro il 31/12/2016 - purchè il vincolo pertinenziale risulti nell'atto di acquisto. Il requisito relativo alla classe energetica deve essere verificato con riferimento al bene principale.

4.3 Calcolo della detrazione

Il beneficio segue il principio di cassa, per cui è detraibile ai fini IRPEF il 50% dell'IVA versata entro il 31/12/2016. Non sono agevolabili quindi gli acconti eventualmente versati nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nell'anno 2016.

La detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda e sarà utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo. Sembra che l'Iva debba essere corrisposta dal medesimo soggetto che effettua l'acquisto ma si attendono chiarimenti in merito da parte dell'Agenzia.

5. NON IMPONIBILE IVA LA CESSIONE DI BENI EFFETTUATA NELL'AMBITO DI UNA FIERA IN TERRITORIO EXTRA-UE

La cessione di beni oggetto di temporanea esportazione beneficia della non imponibilità IVA di cui all'art.8 del D.P.R. n.633/1972 e, quindi, concorre alla formazione del plafond anche se l'effetto traslativo della proprietà si verifica quando i beni si trovano già in territorio extracomunitario, ove sono stati inviati nell'ambito di una esposizione fieristica.

Nel caso risolto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.5168 del 16 marzo 2016, i giudici d'appello – riformando la decisione di primo grado – hanno escluso la possibilità di ricomprendere nel plafond l'esportazione temporanea di beni destinati ad essere inviati al di fuori dell'Unione europea per una esposizione fieristica e per l'eventuale futura vendita. Tale operazione non costituisce, infatti, un'esportazione definitiva, sebbene la vendita della merce sia avvenuta nel medesimo anno, avendo per oggetto beni fisicamente già esistenti all'estero, i quali hanno perso il carattere di merce nazionale per effetto della spedizione al di fuori del territorio comunitario e, quindi, non possono integrare una cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.633/1972.

La conclusione della Commissione tributaria regionale è stata ritenuta infondata dalla Corte di Cassazione, per la quale la configurabilità della cessione all'esportazione prescinde dal luogo di ubicazione dei beni al momento dell'operazione. A fondamento di questa posizione, i giudici di legittimità hanno osservato che, dal punto di vista

doganale, gli artt.199 e 214 del D.P.R. n.43/1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) dispongono che la temporanea esportazione è ammessa per il traffico internazionale di beni che conservano la condizione giuridica di merci nazionali anche se destinate alla “tentata vendita” o per essere esposte nell’ambito di manifestazioni fieristiche.

Agli effetti dell’IVA, l’esportazione temporanea con successiva cessione dei beni esportati dà luogo ad una cessione all’esportazione ex art.8, comma 1, del D.P.R. n.633/1972, in quanto l’esportazione, da temporanea diventa definitiva, integrando i presupposti richiesti per la formazione del plafond. A questo riguardo, è stato infatti rilevato che la cessione dei beni in occasione della fiera si considera territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art.7, comma 2, del D.P.R. n.633/1972 (ora art. 7-bis, comma 1, dello stesso decreto) avendo per oggetto beni che conservano lo status di merci nazionali e che l’effettivo perfezionamento dell’operazione di esportazione, attestato dalla dogana ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n.633/1972, giustifica l’applicazione del regime di non imponibilità IVA e, quindi, la rilevanza dell’operazione ai fini del plafond.

La pronuncia in commento ha respinto anche l’ulteriore argomentazione addotta dai giudici d’appello, per i quali la cessione all’esportazione richiede che la vendita dei beni sia contestuale alla loro esportazione in ragione del fatto che l’art.2, comma 1, del D.P.R. n.633/1972 definisce le cessioni di beni come “gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà, ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento”. Come, infatti, rilevato dalla Suprema Corte, l’art.6, comma 1, del D.P.R. n.633/1972 prevede anche il caso in cui gli effetti traslativi o costitutivi della vendita non si siano ancora perfezionati al momento del trasporto/spedizione dei beni. In questa ipotesi, la “scissione temporale” tra il momento dell’esportazione e quello (successivo) della vendita non è idonea ad escludere gli effetti della cessione, che vengono soltanto differiti al momento in cui l’operazione risulta eseguita.

6. CIRCOLARE 5/E – CHIARIMENTO SUL CREDITO PER ATTIVITA’ DI R&S

L’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, ha pubblicato in data 16 marzo 2016 la Circolare n.5/E, con la quale ha riepilogato gli adempimenti connessi all’utilizzo del credito per le attività di ricerca e sviluppo, definendo i costi ammissibili e le possibilità di cumulo con altre agevolazioni.

Tale credito è stato introdotto dall’articolo 1, comma 35 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) e attuato dal Ministero dell’Economia e delle

Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, con il D.M. 27/05/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/07/2015.

Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo è destinato a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni. L'agevolazione è rivolta agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, ossia per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, sono agevolabili gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019. Il credito d'imposta spettante si calcola sulla spesa incrementale per gli investimenti in R&S, sostenuta in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015.

6.1 Le attività agevolabili

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto attuativo, il contribuente può beneficiare del credito d'imposta per le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

- ricerca fondamentale;
- ricerca industriale;
- sviluppo sperimentale.

Le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso non sono considerate attività di ricerca e sviluppo, anche qualora rappresentino miglioramenti (ad esempio le modifiche stagionali, le modifiche del design di un prodotto, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall'utilizzo di sistemi di produzione molto simili a quelli già usati).

Sono invece incluse nell'agevolazione, le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (ad esempio la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto).

La Circolare n.5/E/2016, definito l'ambito oggettivo dell'agevolazione, rimanda al MiSE gli accertamenti di natura tecnica sulla tipologia di attività aziendale considerata attività di ricerca e sviluppo ammissibile: il contribuente potrà avvalersi dell'istituto dell'interpello e l'Agenzia delle entrate provvederà ad acquisire il parere del MiSE.

6.2 Le spese ammissibili

Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d'imposta di riferimento (ai sensi dell'art. 109 del TUIR), direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo agevolate, ossia:

- a) spese per il personale altamente qualificato (dipendenti o collaboratori dell'impresa) impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, secondo la classificazione UNESCO Isced riportata nell'Allegato 1 annesso al D.L. 145/2013);
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti di ammortamento (DM 31 dicembre 1988), in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese ("ricerca extra-muros");
- d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Rispetto a quest'ultimo punto l'Agenzia ha fornito una lettura estensiva della norma in commento: nonostante le spese per il personale tecnico non siano comprese nella categoria di spesa del personale altamente qualificato, le spese per il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, non in possesso dei titoli richiesti dalla norma, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dalla lettera d) del comma 6 ai fini dell'ammissibilità delle spese per "competenze tecniche", possono essere ricomprese nei costi per competenze tecniche.

In merito alla definizione di "privativa industriale", la Circolare precisa che occorre fare riferimento alla tipologia sostanziale di privativa descritta nella norma che nell'ordinamento italiano assume la denominazione di:

- brevetto per invenzione industriale (anche nel settore delle biotecnologie);
- brevetto per invenzione biotecnologica;
- registrazione di topografia di prodotto a semiconduttori e brevetto per nuova varietà vegetale.

A titolo esemplificativo, rientrano in tale tipologia di costi quelli sostenuti per consulenze propedeutiche, due diligence, predisposizione accordi di segretezza, predisposizione accordi di cessione o concessione in licenza del brevetto, trascrizione o annotazione nei registri di pubblicità legale.

6.3 La misura del credito

Il credito d'imposta spetta nella misura del 25 per cento delle spese incrementalmente sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tale credito è elevato al 50 per cento per le spese incrementalmente relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. "extra-muros".

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi; tale credito non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR.

Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti; la Risoluzione n. 97 del 25 novembre 2015 ha istituito il codice tributo 6857, operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016, per l'utilizzo del credito nel modello F24 da presentare con i canali telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

6.4 Cumulo con altre agevolazioni

Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo è fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente. Ai fini del credito d'imposta, i costi sono assunti al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevute. L'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti. L'agevolazione, come misura di carattere generale, non rileva ai fini del calcolo degli aiuti de minimis (di cui ai regolamenti UE della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013), né del rispetto dei massimali previsti dalla "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

6.5 Documentazione

Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono tenute a conservare apposita documentazione contabile, certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

La documentazione richiesta ai fini dei controlli va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e deve essere conservata per il periodo previsto per l'accertamento (articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600), con riferimento alla dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale si conclude l'utilizzo del credito, atteso che il credito di imposta in esame può essere utilizzato in compensazione senza alcun limite temporale.

6.6 Sanzioni

In caso di utilizzo del credito d'imposta in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste, si applica la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato (articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Qualora sia utilizzato in compensazione un credito d'imposta inesistente, è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura del credito stesso (articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997). Inoltre, per tale sanzione in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472.

7. VARIATO IL TASSO DI INTERESSE DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO PER OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

L'INPS con Circolare n.49 del 16/03/2016 ha fornito indicazioni in merito alla variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatoria, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

7.1 Interesse di Dilazione e di Differimento

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6% annuo. Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 16 marzo 2016. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2016.

7.2 Sanzioni Civili

La decisione della Banca Centrale Europea comporta la variazione delle sanzioni civili come segue. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile è pari al 5,5% in ragione d'anno (tasso dello 0,00% maggiorato di 5,5 punti)

Resta ferma, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con riferimento all'ipotesi disciplinata dal comma 10 dell'art. 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 5,5% annuo.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con deliberazione n. 1 dell'8 gennaio 2002, ha stabilito che, in caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte, nell'ipotesi prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a) della già citata legge 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

8. INFORTUNI SUL LAVORO: VIENE MENO LA DENUNCIA ALLA PUBBLICA SICUREZZA

L'INAIL con Circolare n. 10 del 21/03/2016 fornisce chiarimenti sulle modifiche apportate con l'art. 21 D.Lgs. 151/2015 al TU INAIL.

Cosa ha modificato il Dlgs 151/2015:

- Dal 23/12/2015: Abrogazione obbligo di tenuta del registro infortuni
- Dal 22/03/2016: Viene meno, in capo al datore di lavoro soggetto agli obblighi dell'assicurazione INAIL, l'obbligo di denunciare con una comunicazione distinta l'infortunio all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- Dal 22/03/2016: Il datore di lavoro non è più obbligato a trasmettere il certificato medico di infortunio o malattia professionale all'INAIL. Il medico provvederà direttamente all'invio del certificato telematicamente.

L'obbligo di denuncia è considerato assolto quando la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all'intervento di prima assistenza.

Visto il compito del medico certificatore di inviare telematicamente il certificato, il datore di lavoro deve preoccuparsi di trasmettere la denuncia dell'evento all'INAIL entro due giorni se infortunio e entro cinque giorni se malattia professionale. Il datore di lavoro potrà consultare il certificato medico, a partire dal 22 marzo 2016, sul portale dell'Istituto munito di credenziali di accesso.

Per il settore navigazione restano ferme le attuali modalità di invio della certificazione medica tra l'Istituto e il Servizio Sanitario di assistenza al personale navigante.

Per il settore artigianato l'obbligo di denuncia è posto a carico del titolare dell'azienda, se l'infortunio riguarda proprio il titolare ed esso si trovi impossibilitato a provvedervi, allora basterà la denuncia del medico o della struttura sanitaria.

Dal 22 marzo 2016 sono disponibili per l'utenza i seguenti nuovi servizi:

- Servizio certificati di infortunio e malattia professionale: riservato ai medici e alle strutture sanitarie
- Cruscotto certificati medici: per la consultazione dei certificati

I medici dovranno fornire al lavoratore il certificato medico con l'indicazione del numero identificativo, della data di emissione e dei giorni di prognosi. In fase di avvio, dal 22 marzo 2016 e non oltre il 30 aprile 2016, la trasmissione dei documenti avverrà tramite PEC.